

Lo sconto inedito (anche per le quote di Oicr) previsto nella legge di bilancio 2023

Polizze vita con affrancamento

Si versa un'imposta sostitutiva con aliquota del 14%

DI RICCARDO MEZZI
E ROSA BIANCOLLI

Possibilità di affrancamento a favore delle quote di Oicr e delle polizze vita. L'istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di investimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di versare un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%, allineando il valore dell'investimento a quello di mercato ed evitando l'emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell'investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.

Il Tuf (Testo unico dell'inter-

mediazione finanziaria) definisce gli Oicr come organismi finalizzati alla gestione collettiva del risparmio, raccolto tra investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, per investirlo in strumenti finanziari in base a una politica di investimento predeterminata. Rientrano in questa definizione i fondi comuni di investimento (Oicr a base contrattuale) e le Sicav (Società di investimento a capitale variabile, Oicr a base statutaria). I proventi derivanti da tali investimenti costituiscono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera g del Tuir) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir) e sono ordinariamente assoggettati a tassazione con una aliquota del 26%, da ultimo stabilita dall'art. 3 del dl 66/2014, applicata quale imposta sostitutiva (dell'Irpef) o ritenuta a titolo di imposta a seconda della qualificazione come reddito di capitale o diverso.

Discorso analogo riguarda la plusvalenza maturata sui proventi derivanti da polizze vita, anch'essa ordinariamente tassata tramite imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

La disposizione in commento consente, con riferimento

agli Oicr, di considerare realizzati i proventi derivanti da cessioni o rimborso di quote o azioni, sostituendo ai fini del calcolo il relativo costo di acquisto con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione, con una possibilità di affrancamento versando un'imposta al 14%. Il contribuente esercita l'opzione entro il 30 giugno 2023 mediante comunicazione all'intermediario presso cui intrattiene il rapporto. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 settembre 2023 dall'intermediario che ne riceve provvista dal contribuente. Per le polizze vita, invece, si possono considerare corrisposti, una volta assoggettati a tassazione con aliquota al 14%, i redditi costituiti dal differenziale tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 (ossia quanto dovuto dalla compagnia all'assicurato) e i premi versati dal sottoscrittore. L'imposta sostitutiva è versata dall'intermediario assicurativo entro il 16 settembre 2023, con provvista fornita dal contribuente.

— © Riproduzione riservata — ■

La lotta all'evasione ora cambia registro

Nuovi orizzonti in materia di lotta all'evasione fiscale. Nella legge di bilancio 2023 (197/2022) e nelle misure anti-evasione in ambito internazionale, vengono ad evidenza le norme che reintroducono una stretta alla deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi, derivanti da operazioni con imprese o professionisti localizzati in paesi poco trasparenti dal punto di vista fiscale.

Contro l'elusione internazionale si inseriscono anche le disposizioni che prevedono una tassazione sostitutiva del 9% sul rientro in Italia degli utili non distribuiti conseguiti da partecipazioni in società estere o la tassazione in Italia delle plusvalenze derivanti da cessione di quote di società estere nel cui attivo figurano, per oltre il 50% del totale, beni immobili situati nel belpaese.

Nella legge di bilancio 2023 vengono poi dettate misure per il reclutamento di 3.900 nuovi funzionari da destinare sia alle attività di selezione e analisi del rischio ma anche al recupero dell'efficacia ed efficienza della riscossione delle imposte.

Capitolo a sé le disposizioni che mirano a contenere l'apertura o meglio la riapertura di una partita iva da parte di soggetti fiscalmente poco affidabili. Si tratta infatti di una previsione normativa che rischia di tradursi in un vero e proprio nulla di fatto. I fenomeni più pericolosi per il fisco italiano non sono tanto quelli di soggetti che riaprono una posizione Iva dopo aver chiuso quella precedente lasciando pendenze fiscali e imposte non versate, ma piuttosto quelli di vera e propria "sostituzione" soggettiva della posizione Iva. In queste situazioni, molto frequenti in certe realtà settoriali e locali, il soggetto richiedente la nuova partita Iva è quasi sempre "vergine" dal punto di vista fiscale e difficilmente verrà bloccato dalle nuove procedure

di analisi del rischio previste dalla legge di bilancio 2023.

Ma è evidente che la lotta all'evasione si appresta a cambiare registro. Negli ultimi sei mesi del 2022 sono state poste in essere una serie di misure e disposizioni attuative, per la maggior parte passate quasi inosservate, con le quali si è data attuazione concreta alle norme contenute nella legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019).

Si tratta delle nuove attività informatizzate di analisi e selezione del rischio di evasione che, grazie anche agli obiettivi del PNRR, potrebbero costituire, a breve, un nuovo e diverso scenario operativo nella lotta all'evasione. Così interpretata la manovra 2023, costituirebbe proprio uno degli ultimi tasselli mancanti per l'avvio di tali nuove attività informatizzate, rappresentato dall'incremento del personale da destinare a tali scopi. Ma oltre a quella qui descritta sembra ormai confermata una scelta che viene da lontano e che punta, con decisione, non tanto al contrasto dell'evasione quanto alle attività di compliance fiscale. Meno accertamenti e più lettere cambiavero, dunque.

Andrea Bonghi

— © Riproduzione riservata — ■

Si paga il 9% per la voluntary sui dividendi black list

Dividendi black list detassati con aliquote agevolate se relativi a partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di impresa. La legge di bilancio 2023 dà la possibilità di affrancare con aliquote del 9 o 30% (in dipendenza del soggetto percettore, soggetto Ires o imprenditore individuale) le riserve di utili non ancora distribuite al 31/12/2022 e risultanti dal bilancio di soggetti non residenti ex art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir (i.e. bilancio 2021 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Con particolare riferimento ai soggetti Ires questi, mediante opzione in dichiarazione dei redditi ed in deroga al principio di cassa proprio della disciplina fiscale dei dividendi, potranno assoggettare a imposta sostitutiva del 9% le riserve di utili delle proprie controllate estere non ancora distribuite. L'imposta sostitutiva in parola dovrà essere determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società. Vediamo quando potrebbe risultare conveniente per un soggetto Ires adottare il suddetto regime.

Dividendi white list - I dividendi di fonte estera, percepiti da un soggetto passivo Ires, sono assoggettati ad un tax rate effettivo pari all'1,2% (i.e. il 24% del 5%).

Dividendi black list - I dividendi

black list per cui venga dimostrata la c.d. esimente della tassazione congrua si "convertiranno" fiscalmente in dividendi white list e saranno assoggettati a tax rate effettivo dell'1,2%; i dividendi black list per cui venga dimostrata la c.d. esimente della commercialità concorreranno nei limiti del 50% a tassazione (con riconoscimento di un credito d'imposta "ai sensi dell'art. 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili") con tax rate effettivo del 12% (24% del 50%); i dividendi black list senza alcuna esimente scontreranno la tassazione integrale (24% del 100%). Alla luce della suesposta sintesi la norma, focalizzandosi sulla disciplina fiscale dei dividendi black list, potrebbe risultare vantaggiosa sia in presenza di partecipazioni non di controllo sia in presenza di partecipazioni di controllo.

In caso di partecipate black list non di controllo, si avrebbe un vantaggio quando:

1. non possa trovare applicazione alcuna esimente (poiché in luogo di una tassazione integrale, si applicherebbe la sostitutiva del 9%);

2. trovi applicazione l'esimente della commercialità poiché, in luogo di un tax rate del 12% (24% del

50%) si applicherebbe la sostitutiva al 9%;

3. non sia possibile dimostrare l'esimente della c.d. tassazione congrua sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (poiché, in luogo di una tassazione integrale si applicherebbe la sostitutiva al 9%).

In caso, invece, di partecipate black list di controllo, si avrebbe un vantaggio quando:

1. sussistendo i requisiti di applicazione del regime CFC (controllo + "passive income" sopra soglia), venga dimostrata l'esimente della commercialità la quale, "bloccando" il meccanismo di tassazione per trasparenza, permetterebbe di assoggettare i dividendi con aliquota agevolata del 9% in luogo del 12% che sarebbe stato applicato ordinariamente (cfr. applicazione congiunta art. 167, co. 5 e 89, co. 3, Tuir);

2. in mancanza dei requisiti CFC (nel caso di partecipata con "passive income" sotto soglia) venga, sempre, dimostrata l'esimente della commercialità con tassazione dei dividendi al 9% in luogo del 12% previsto dall'articolo 89, comma 3, del Tuir.

In sintesi, l'aliquota agevolata è da considerare semplice contropartita dell'anticipazione, in termini temporali, della tassazione sui dividendi ancora non incassati.

Maria Lucia Di Tanna
e Davide Greco

— © Riproduzione riservata — ■